

Corso per Omologatori di percorso per gare di corsa in montagna

Schio (VI), 7 novembre 2009

Sicurezza e responsabilità dei T. O.

Relazione di Bruno Gozzelino

Nell'ambito del mio intervento devo necessariamente fare riferimento alle norme ed alle regole per potere adeguatamente illustrare il tema che sono stato chiamato a svolgere.

In particolare tutti Voi facilmente capite che devo parlare di:

- 1) regole sportive;
- 2) norma del codice civile;
- 3) principi di diritto penale

Iniziamo con l'esame di quelle che sono le normative sportive e che in gran parte i colleghi che mi hanno preceduto hanno già illustrato.

In questa sede però occorre richiamare ancora una volta l'attenzione sull'art. 5 del regolamento relativo alla figura del Tecnico Omologatore di percorso, che esamina ed illustra i compiti e le responsabilità del Tecnico Omologatore di percorso.

Ricordiamo allora che:

1° - il Tecnico Omologatore di percorso ai fini di procedere all'omologazione del percorso ha il compito di:

- effettuare i necessari sopralluoghi e misurazioni;
- dare al Direttore di gara, al Direttore di percorso ed al Capo dei controlli designati dalla Società Organizzatrice le opportune indicazioni per eventuali modifiche e per il tracciamento del percorso stesso che non deve presentare difficoltà tali da costituire concreto pericolo per la sicurezza;
- richiedere alla Società Organizzatrice la predisposizione del percorso di gara secondo quanto previsto dal Regolamento per le gare di corsa in montagna.
-

2° - Un percorso omologato non può essere modificato se non previa nuova omologazione.

3° - Le modifiche al percorso resesi necessarie "all'ultimo momento" a causa di situazioni improvvise ed imprevedibili possono essere decise dal Direttore di Gara della manifestazione e, in sua assenza dal Direttore di Percorso che opera in questo caso sotto la sua diretta responsabilità, dando di ciò comunicazione al Delegato Tecnico prima della partenza della gara o, non appena possibile, all'organo competente: Fiduciario Regionale o Fiduciario Nazionale GGG.

4° - Una gara disputata su un percorso non omologato o diverso da quello omologato verrà annullata dall'Organo Federale di competenza e verranno adottati provvedimenti conseguenti.

5° - Un percorso, anche invariato, deve comunque essere sottoposto a nuova omologazione ogni cinque anni.

E' altresì molto importante conoscere chiaramente i ruoli delle varie figure operanti nell'ambito di una gara di corsa in montagna così come occorre avere chiarezza sulle figure che sono interessate dall'aspetto della sicurezza e dalle responsabilità che ne derivano.

Delegato Tecnico: il Delegato Tecnico è un giudice e verifica che le norme e disposizioni tecniche impartite vengano rispettate. E' il più importante referente organizzativo per il LOC.

Giudice d'Appello: il Giudice d'Appello è un giudice che ha il compito di decidere in secondo grado e definitivamente su tutti i reclami che vengono eventualmente presentati durante una gara.

Direttore di gara: il Direttore di gara è una persona del Comitato Organizzatore alla quale viene affidata la direzione della manifestazione. Egli risponde del suo operato al Delegato Tecnico. Al Direttore di gara fanno capo tutti i responsabili dei servizi organizzativi della gara.

Direttore del percorso: il Direttore del percorso è anch'egli una persona del Comitato Organizzatore che è responsabile, oltre che della sistemazione e preparazione del percorso, anche di alcuni particolari servizi, quali la segnalazione del chilometraggio; la **segnalazione del tracciato** e la dislocazione dei controlli, dei punti di rifornimento e di spugnaggio, del pronto soccorso, del collegamento radio, dei servizi d'ordine e di altri servizi ancora, come previsto in sede di omologazione dei percorsi e del regolamento di gara.

Capo dei controlli: il Capo dei controlli è una persona del Comitato Organizzatore.

Responsabili dei vari Servizi: i Responsabili dei vari servizi sono tutte persone del Comitato Organizzatore.

In merito a queste due ultime figure mi pare opportuno aggiungere qualche parola, specialmente per quanto riguarda i controlli in una gara di corsa in montagna

Infatti l'utilizzo del vocabolo "controlli" è generico ed occorre precisare meglio il significato.

Esistono i controlli utili per la regolare stesura dell'ordine d'arrivo che consistono nel controllare che tutti i concorrenti abbiano corso l'intero tracciato di gara transitando in alcuni punti del percorso c.d. "punti chiave": a questi fini i controllori devono annotare tutti i numeri dei concorrenti secondo l'ordine del passaggio.

Per questi controlli sono previste due possibilità di attuazione. Infatti i controlli nei punti strategici del percorso possono essere affidati a:

a) Giudici FIDAL secondo quanto disposto dal Giudice Arbitro della Giuria corse.

b) controllori della società organizzatrice della gara. Questi controllori devono essere muniti di idoneo distintivo; essi dipendono da un Capo dei controlli che opera alle dipendenze del Giudice Arbitro della Giuria Corse.

E qui interviene il Capo dei controlli ha il dovere di accertarsi che ogni incaricato si rechi sul posto assegnato con un congruo margine di tempo e che sia in grado di svolgere le sue mansioni ed al termine della gara deve raccogliere le 'distinte' dei passaggi e consegnarle al Giudice Arbitro della Giuria corse per i controlli del caso.

Vi sono poi i controlli effettuati per verificare che durante la gara non siano violate le regole del R.T.I. come per esempio in caso di "taglio" del percorso ovvero di rifornimento irregolare (effettuato al di fuori della zona consentita) ovvero di assistenza non consentita e così via. Di norma questi controlli vengono effettuati da Giudici FIDAL;

Esistono poi altri controlli o servizi: ne cito alcuni ad esempio utili nell'ambito del tema che sto trattando.

Esistono i "segna strada" che in qualche modo svolgono anche funzione di controllo perché sono persone del Comitato Organizzatore che vengono posizionate in punti dove è possibile che gli atleti siano in difficoltà nel seguire il percorso esatto ed hanno quindi la principale funzione di evitare agli atleti di sbagliare percorso.

Vi sono poi i controlli radio dove persone in qualche modo collegate al comitato organizzatore con l'utilizzo di radio ricetrasmettenti forniscono alla zona dell'arrivo e della partenza (se non si trovano nella stessa zona in formazioni sullo svolgimento della gara e sul passaggio degli atleti, con la principale finalità di informare lo speaker e di conseguenza il pubblico sull'andamento della corsa . Infine vi sono i controlli posizionati dal servizio di assistenza medica e sanitaria, con volontari di varie associazioni incaricati di prestare i primi soccorsi in caso di incidenti o cadute degli atleti.

Ognuno di questi settori dovrà essere controllato e coordinato da un Responsabile del Servizio, in precedenza citato.

Per concludere la disamina della situazione sotto un profilo organizzativo sinteticamente si ricorda quali sono i servizi che il Comitato Organizzatore deve assicurare tenuto conto del fatto che gli organizzatori si assumono tutti gli oneri relativi all'organizzazione della competizione e rispondono del buon andamento della manifestazione nei confronti della FIDAL.

I servizi prescritti che il Comitato Organizzatore deve assicurare sono, in particolare:

- a) l'assistenza medica durante l'intero svolgimento della manifestazione;
- b) il servizio sanitario di "pronto soccorso";
- c) il servizio d'ordine;
- d) la presenza dei Giudici di gara e dei Cronometristi, secondo le norme federali;
- e) la segreteria;
- f) il trasporto indumenti (se necessario);
- g) il ristoro all'arrivo ed ai cambi di frazione;
- h) gli eventuali posti di rifornimento e spugnaggio lungo il percorso,
- i) la dislocazione di idoneo personale lungo il percorso, in maniera tale da avere l'intero svolgimento della manifestazione sotto controllo;
- j) la presenza del Direttore di gara, del Direttore di percorso e del Capo dei controlli;
- k) le apparecchiature per la diffusione delle informazioni;
- l) predisporre un'adeguata premiazione;
- m) in occasione di premiazioni di gare che assegnano un titolo di Campione Italiano e nelle gare internazionali per Rappresentative Nazionali, si dovrà predisporre l'esecuzione dell'Inno Nazionale in onore del vincitore.

Dopo questa premessa volutamente ampia vengo ora ad esaminare le responsabilità che l'omologatore di percorso ha in ambito prettamente sportivo prima di affrontare il tema più delicato di eventuali sue responsabilità in caso di incidente di una qualsiasi persona coinvolta nella gara.

In ambito sportivo la principale, e direi unica, responsabilità dell'omologatore è quella di omologare un percorso di gara che sia rispettoso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in ambito federale.

Anticipo sin d'ora che se questo avviene, anche in caso di incidente e di danni subiti da persone coinvolte nella manifestazione, in via principale dagli atleti, il T. O. avrà ottime possibilità di non essere chiamato personalmente a rispondere per il risarcimento di eventuali danni in sede civile e di non essere condannato a nessuna sanzione in sede penale.

Desidero essere chiaro sul fatto che una volta omologato il percorso eventuali modifiche dello stesso implicano e richiedono una nuova omologazione per cui se questa non viene effettuata, eventuali responsabilità in caso di incidente ricadranno direttamente in primo luogo sul Comitato Organizzatore ed quindi eventualmente sulla FIDAL attraverso i giudici di gara che hanno consentito lo svolgimento della gara stessa.

Questo è un problema delicato che esiste in parte oggi a livello di gare provinciali e forse regionali, direi non certo nazionali, e cioè il fatto che alcune gare siano eventualmente disputate su percorsi non omologati.

Tecnicamente parlando, sotto un profilo giuridico, queste gare non potrebbero svolgersi, salvo l'esistenza di una deroga transitoria e temporanea concessa dalla FIDAL: occorrerebbe quindi conoscere in tempo quali sono queste gare ed adottare di volta in volta una specifica decisione in attesa di addivenire all'omologazione di tutte le gare di corsa in montagna che si disputano in Italia, obiettivo che questo corso certamente contribuirà a raggiungere.

Così pure ogni responsabilità ricade in primis sul Comitato Organizzatore se una gara di corsa in montagna viene disputata su un percorso omologato da oltre cinque anni e non è stata ottenuta una nuova omologazione (pur se il percorso sia rimasto invariato nel tempo): infatti, comunque ogni cinque anni un percorso deve essere sottoposto alla procedura dell'omologazione ed è onere del Comitato Organizzatore richiedere l'omologazione, mentre può essere compito della FIDAL aiutare le società organizzatrici informandole del fatto che l'omologazione sta per scadere di validità o è scaduta di validità.

Un'altra sottolineatura desidero farla in merito all'eventualità che all'ultimo momento a causa di situazioni improvvise ed imprevedibili (ad esempio, avverse condizioni meteorologiche oppure perché un tratto del percorso è stato interessato da una cedimento del terreno o da lavori di

manutenzione di una strada) sia necessario modificare il percorso.

In questo caso la prima regola da seguire è quella di verificare se l'omologatore ha previsto un tracciato diverso in un particolare punto del percorso dove poteva essere prevedibile che si verificassero delle situazioni eccezionali e particolari che potevano rendere necessario utilizzare una via alternativa al percorso originale.

Se il T. O. non ha previsto questa eventualità, il regolamento della corsa in montagna stabilisce che la modifica del percorso "all'ultimo momento" debba essere fatta dal Direttore di Gara della manifestazione e, in sua assenza, dal Direttore di Percorso che opera in questo caso sotto la sua diretta responsabilità, dando di ciò comunicazione al Delegato Tecnico prima della partenza della gara o, non appena possibile, all'organo competente: Fiduciario Regionale o Fiduciario Nazionale GGG

La norma ha una sua logica perché se anche fosse presente sul luogo della gara il T. O. che hanno omologato il percorso egli non potrebbe procedere seduta stante ad una nuova omologazione del percorso che anzi forse potrebbe addirittura non essere neppure necessaria trattandosi magari di una variazione di percorso assolutamente unica e che non verrà mai più attuata in futuro (si pensi al caso che su una strada si debba cambiare tracciato per opere di manutenzione assolutamente temporanee che in futuro non saranno mai più effettuate. Quindi sarà solamente la gara di quell'anno che sarà stata disputata su un percorso parzialmente diverso, ma ciò non incide sull'omologazione del tracciato che resterà valida sempre per cinque anni).

Chiudo su questo punto evidenziando solamente il fatto che per la modifica del percorso (così come per la sua omologazione) non vi è alcun onere di qualsiasi tipo a carico dei Giudici FIDAL, né del Delegato Tecnico né del Giudice d'Appello, né di chiunque altro Giudice FIDAL. I giudici FIDAL impegnati nel servizio di giuria devono solamente essere preventivamente informati di eventuali modifiche del percorso così come – l'ho già detto – devono essere a conoscenza del fatto che il percorso di gara è regolarmente omologato.

A tale proposito richiamo velocemente la norma che prevede che l'omologazione di un percorso deve essere portata a conoscenza delle seguenti tre entità:

- Società organizzatrice (che dovrà pubblicarlo sul programma ufficiale della gara);
- Comitato Regionale FIDAL competente;
- Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici Gare che, a sua volta, dovrà farne avere copia al Delegato Tecnico (e se possibile anche al Giudice d'Appello) della manifestazione.

Si giunge quindi inevitabilmente a parlare di eventuali responsabilità in sede civile ed in sede penale a carico del T. O., in caso si verifichi un incidente durante lo svolgimento della gara.

Se l'incidente riguarda persone diverse dagli atleti direi che sia possibile a priori escludere ogni responsabilità del T. O..

Nel caso, ad esempio, si ferisca uno spettatore od un tecnico cadendo sul percorso di gara ovvero nei pressi dello stesso, direi che eventuali responsabilità potrebbero sorgere solamente in capo agli organizzatori, qualora non siano stati in grado di impedire l'accesso sul percorso a persone estranee agli atleti in gara.

Il T. O. omologano il percorso perché lo stesso venga percorso solamente dagli atleti, non da terzi persone.

L'unica eventuale co-responsabilità potrebbe sorgere in caso di incidente o infortunio patito da un atleta se questo infortunio eccede i normali rischi che la partecipazione ad una gara sportiva comporta: è innegabile infatti che la partecipazione alle gare comporti un implicito consenso dell'atleta ai rischi propri della competizione.

In altre parole per essere concreti potrebbe sorgere l'onere degli organizzatori di doversi discolpare in sede civile se la cattiva predisposizione del campo di gara comporta un innalzamento del grado di pericolosità per i partecipanti alla manifestazione.

Anche da parte del T. O. potrebbe in sede civile nascere tale onere se avesse omologato un percorso in violazione alle disposizioni federali e/o che sia a priori eccessivamente pericoloso rispetto al grado medio di pericolosità che un percorso di corsa in montagna normalmente presenta.

La regola generale stabilita dall'art. 2697 del codice civile prevede che. "chi vuoi fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". La norma, pertanto,

impone un vero e proprio onere probatorio a carico al soggetto che voglia agire per il ristoro del danno patito.

Tale onere si concretizza nella necessità di fornire non solo la prova del pregiudizio subito, ma anche del nesso eziologico, ossia del diretto collegamento causale, tra detto pregiudizio e il fatto colposo o doloso commesso dal danneggiante. Questo si verifica, ad esempio, in tutti i casi, disciplinati dall'art. 2043 del codice civile; di danni procurati ingiustamente ad altri soggetti.

Il regime generale dell'art. 2697 del codice civile, tuttavia, non ha effetto assoluto, in quanto l'ordinamento prevede casi eccezionali in cui si assiste ad un'inversione dell'onere della prova; si tratta dei casi in cui tali elementi sono presunti ed è il danneggiante, al fine di discolparsi, che diventa obbligato a fornire prove in senso contrario.

L'art. 2050 del codice civile, infatti, recita: "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee, ad evitare il danno."

Il combinato disposto delle norme su descritte delinea un quadro in cui il discrimina è, essenzialmente, il grado di pericolosità dell'attività svolta.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è orientata a riconoscere che il grado di pericolosità di una manifestazione sportiva non può essere aprioristicamente predeterminato. In altre parole, non si può concettualmente definire l'organizzazione della manifestazione sportiva come attività pericolosa o non pericolosa se non si ha riguardo alle conseguenze che, al di là del comportamento dell'atleta, la condotta degli organizzatori può causare.

In altre parole, per quanto l'atleta impegnato in una gara agonistica possa consentire al rischio di incidenti che, a causa della natura pericolosa dello sport praticato, possono verosimilmente prevedersi, è tuttavia vero che proprio l'intrinseca pericolosità della disciplina sportiva dovrebbe imporre all'organizzatore della gara la predisposizione di tutte le misure necessarie per evitare che si producano a gravi dell'atleta conseguenze più gravi di quelle ordinariamente accettabili.

Questo orientamento chiama a rispondere in caso di incidente in sede civile in principalità gli organizzatori e quasi mai altri soggetti siano essi tecnici, giudici o altre persone che a vario titolo partecipano allo svolgimento della gara.

In conclusione sul punto, quindi per quanto riguarda il T. O. che ha omologato il percorso di gara mi sembra che sia ragionevole affermare quanto ho già in precedenza esposto e cioè che una sua eventuale responsabilità in ambito civile potrebbe nascere solamente nel caso in cui abbia omologato un percorso in violazione alle disposizioni federali e/o che sia a priori eccessivamente pericoloso rispetto al grado medio di pericolosità che un percorso di corsa in montagna normalmente presenta.

L'ultima parte del mio intervento volge lo sguardo su aspetti di responsabilità di natura penale e in questo ambito il discorso è apparentemente molto semplice anche se in realtà può rivelarsi estremamente complesso.

Infatti in ambito penale "la responsabilità penale è personale" secondo quanto recita l'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana. Ciò significa che chiunque può essere chiamato a rispondere in sede penale quando si è verificato un reato (quale ad esempio, quello di lesioni colpose in caso di incidente di un atleta) se la sua condotta ha causato o ha concorso a causare l'evento delittuoso.

Mi sia consentito richiamare brevemente alcune norme come l'art. 40 del codice penale che recita: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione." O l'art. 41 del codice penale che stabilisce tra l'altro che: "Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento...."

Infine occorre tenere ben presente che si è in presenza di delitto colposo quando l'evento non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In ambito penale, quindi, si può dire che non hanno molta rilevanza le qualifiche teoricamente rivestite da un soggetto, quanto piuttosto il comportamento e l'atteggiamento tenuto da ogni singolo individuo in relazione al ruolo o al compito che di fatto svolge.

Un esempio forse può aiutare comprendere meglio quanto dico: un "segna-strada" (cioè una persona incaricata di indicare il corretto percorso da seguire per gli atleti) che opera su un percorso assolutamente ben preparato dagli organizzatori e che è stato preventivamente omologato dal T. O. potrebbe essere chiamato rispondere, sia in sede civile che penale, per il grave incidente occorso ad un atleta se egli indicato all'atleta in maniera errata il percorso da seguire facendo sì che l'atleta si sia trovato a correre fuori dal percorso in un luogo pericoloso e per questo motivo sia caduto provocandosi delle ferite.

La responsabilità in sede penale è personale e ciascuno risponde della proprio comportamento (doloso o colposo) se ne derivano conseguenze dannose, per cui un T. O. potrebbe essere chiamato a rispondere in sede penale per i danni derivati ad un concorrente a seguito di un incidente se venisse accertato che il danno patito dall'atleta è derivato e causato direttamente dalla pericolosità del percorso omologato.

Il discorso però è certamente complesso perché oltre ad una valutazione a priori della pericolosità possono intervenire ulteriori fattori come ad esempio la preparazione del percorso stesso.

Ecco quindi che entra in gioco il discorso del concorso di responsabilità secondo quanto prevede, ad esempio, l'art. 113 del codice penale: "nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alla pena stabilita per il delitto stesso."

Un caso concreto potrebbe essere ad esempio un percorso non pericoloso a priori che diventa pericoloso per la cattiva preparazione dello stesso imputabile agli organizzatori: di chi la colpa? Esclusivamente degli organizzatori oppure un concorso di colpa con il T. O.?

Ma – ripeto – sono casi estremi che nella corsa in montagna non si sono finora mai verificati a quanto mi consta, perché la nostra disciplina è ben diversa da altre attività sportive che sono praticate in montagna laddove il rischio fa parte stessa dell'evento agonistico.

Ecco quindi che si ritorna alla definizione di corsa in montagna più volte trattata in questo corso ed ai parametri che il T. O. è chiamato a rispettare ed a seguire quando svolge la sua mansione di omologatore del percorso: **una mansione delicata ed importante che però non presenta rischi particolari se svolta con competenza e cognizione di causa, in pratica con la diligenza del "buon padre di famiglia"**, espressione che ben si adatta alla conclusione di questo mio intervento che spero sia servito a chiarirvi alcuni aspetti di responsabilità che occorre conoscere ma che non bisogna temere.

Grazie per l'attenzione

Bruno GOZZELINO

